



Acquisizioni in economia. Affidamento biennale del servizio di predisposizione procedure tecniche per l'acquisizione di tecnologie elettromedicali e assimilabili comprensivo delle attività di supporto al R.U.P. designato. CIG 67197977E7

CAPITOLATO TECNICO E SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - Oggetto e durata dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento biennale del servizio di predisposizione di procedure tecniche per l'acquisizione di tecnologie elettromedicali e assimilabili comprensivo delle attività di supporto al R.U.P. designato. L'importo complessivo a base d'asta è pari ad **€ 44.000,00** (oltre iva 22%).

Art.2 - Criteri e parametri di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 D.lgs. 50/2016, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. La gara sarà aggiudicata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, se ritenuto conveniente.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione – ove ciò sia ritenuto conveniente – senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento o indennizzo di sorta a favore dei concorrenti.

I parametri e criteri di valutazione dell'offerta sono qui di seguito specificati con i relativi punteggi.

PUNTEGGIO RELATIVO AI PARAMETRI QUALITATIVI (MAX 60 PT)

VOCE	PARAMETRO	PUNTEGGI	CRITERIO DI VALUTAZIONE
A	<p>Redazioni nel periodo (2011-2015) di un numero non inferiore a 40 capitolati per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali semplici e complesse per conto di Enti pubblici laddove per semplici si intendono le seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> . elettrocardiografi; . defibrillatori; . elettroencefalografi; . monitors parametri vitali stand alone; . pulsossimetri; . capnografi portatili; . pompe infusionali; . tavoli operatori; . scialitiche. <p>e per complesse le seguenti apparecchiature:</p>	MAX PT 15	<p>TABELLARE</p> <p>Per ogni capitolato redatto superiore ai 40 minimi richiesti saranno attribuiti: 0,5 punti fino ad un massimo di punti 5 per ogni capitolato di apparecchiature definite semplici e sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 10 punti per ogni capitolato di apparecchiature definite complesse.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> . sistemi di monitoraggio centralizzato su rete Wireless o Wired su sistema informatico clinico; . fluoroangiografi portatili; . sistemi di diagnostica radiologica convenzionale e digitale; . angiografi per emodinamica digitali con flat panel; . TAC; . SPECT; . Ecocardiografi - Ecografi; . PET/CT; . Ciclotroni; . risonanze da 1,5 e 3 Tesla; . acceleratori lineari; . sistemi di integrazione computerizzati per sale operatorie. 		
B	<p>Publicazioni scientifiche di numero non inferiore a 3 di carattere nazionale e/o internazionale, attestanti la conoscenza e l'esperienza di sistemi elettromedicali complessi pertinenti.</p>	MAX PT 20	<p>TABELLARE</p> <p>Per ogni pubblicazione oltre le 3 minime prefissate, per quelle di carattere Nazionale saranno attribuiti 2 punti (fino a un massimo di pt.4), mentre per quelle a carattere Internazionale saranno attribuiti 4 punti fino ad un massimo di pt.16</p>
C	<p>contratti di consulenza e collaborazione tecnica con centrali Regionali d'acquisto in ambito Sanità.</p>	MAX PT 15	<p>TABELLARE (SI/NO)</p> <p>Lo svolgimento, in qualità di figura professionale contrattualizzata e/o di attraverso di società di servizio, delle attività di redazione di capitolati tecnici di sistemi definiti di alta tecnologia quali ad esempio: TAC, Risonanza Magnetica, Angiografi digitali per Emodinamica, ecc., comporterà l'attribuzione di pt.15.</p>
D	<p>Numero di ore di presenza garantite da tecnico/ci presso l'Azienda non inferiore a 15 settimanali al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art.3 del presente CSA.</p>	MAX PT 10	<p>TABELLARE</p> <p>Per ogni ora di presenza addizionale alle 15 ore minime richieste saranno attribuiti 2 punti fino a un max punti 10</p>

Le Società che presenteranno offerta dovranno comprovare quanto richiesto relativamente al punto A e C con attestazioni in originale o in copia elencanti le attività svolte, rilasciate da Enti pubblici e/o privati a firma di un di un dirigente.

Relativamente al punto B le Società dovranno allegare gli abstract e/o le copie delle pubblicazioni effettuate che comprendano il nominativo del tecnico designato a svolgere le mansioni presso quest' Azienda.



PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO (MAX 40 PT)

Il punteggio (punti 40) per il prezzo verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$P = \frac{40 \times A}{B}$$

B

dove

P = punteggio da attribuire a ciascuna società

40 = punteggio massimo

A = prezzo più basso

B = prezzo offerto da ciascun partecipante

Art.3 - Obblighi della società.

La società affidataria dovrà assicurare, in sinergia con il personale dipendente AORN, lo svolgimento dei compiti di seguito riportati che fanno capo alla UOC Tecnologia Ospedaliera.

Alla UOC Tecnologia Ospedaliera compete la responsabilità di tutti i procedimenti relativi alla manutenzione e gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico ai sensi dell'Art. 71 del D. Lgs. 81/08.

Le attività richieste nell'ambito della programmazione degli acquisti di apparecchiature elettromedicali sono di seguito disciplinate:

- L'impresa affidataria del servizio, con l'impiego di esperti tecnici abilitati svolge le seguenti attività:

1. Collabora con il Responsabile della Struttura Complessa per la redazione di specifiche tecniche per l'acquisto delle tecnologie che tengano conto dell'obsolescenza, della valutazione del rischio, in base anche a criteri di usabilità, del progresso delle norme tecniche, del miglioramento della sicurezza per operatori e pazienti nonché dell'eventuale disponibilità di tecnologie innovative per il miglioramento dell'assistenza sanitaria;
2. sulla base delle esigenze operative prospettate dal Responsabile della Struttura Organizzativa alla quale sono assegnate le apparecchiature, coadiuva il Responsabile della Struttura Complessa nella definizione delle specifiche tecniche dei prodotti ai fini della redazione del capitolato tecnico di gara;
3. in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, coadiuva il Responsabile della Struttura Complessa nella redazione dei criteri e parametri valutativi del materiale e delle forniture, con i relativi punteggi;
4. coadiuva, infine, il Responsabile della Struttura Complessa nelle attività di supporto e consulenza in gare di appalto e deliberazioni, limitatamente all'area di competenza. Al Responsabile della Struttura Complessa compete la responsabilità, la gestione e il coordinamento delle attività svolte dalla funzione in argomento.
5. svolge le attività di supporto al RUP di volta in volta necessarie per una puntuale gestione sia della fase di pianificazione ed espletamento di gara nonché della fase di esecuzione contrattuale.



Il personale da impiegare nel servizio, da indicare in sede di offerta, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ingegnere biomedico e/o perito industriale esperto in tecnologie elettromedicali iscritti all'Albo con esperienza almeno decennale nel settore delle tecnologie elettromedicali ed in possesso dei requisiti di cui ai punti A-B-C del prospetto qualitativo sopra riportato.

Art.4 - Sospensione dei Servizi

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente l'esecuzione parziale o totale dei Servizi, il Responsabile del Procedimento avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

In tal caso, nessun diritto per compensi ovvero indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dal Responsabile del Procedimento in qualsiasi momento, con comunicazione mediante fax, cui farà seguito una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Appaltatore non può, in nessun caso, sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del contratto, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.5 Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.

Il Committente potrà prendere in esame le contestazioni di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

Fermo quanto precisato nel presente articolo, tutte le eventuali controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al Contratto verranno trattate in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Tutte le controversie relative al contratto, alla validità, interpretazione ed applicazione del medesimo sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il foro di Santa Maria di Capuavetere.



Art.6 Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente (in particolare si rinvia a quanto previsto dall'art.108 d.lgs. n.50/2016) e dai documenti contrattuali, la risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'Art.1456 C.C.:

- in caso di frode, da parte dell'Appaltatore, o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o con i terzi;
- nel caso di inadempimenti o ritardi nella esecuzione dei servizi che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino per ciascun anno il 10% (dieci per cento) del canone annuale di Contratto;
- nel caso in cui, in relazione anche ad un singolo Servizio, la prestazione non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale inadempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento;
- nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità finanziaria.

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna dei Servizi eseguiti.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Committente si riserva ogni diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a causa della risoluzione. Il Committente avrà comunque facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente potrà procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006.

Art.7 Recesso

Ai sensi dell'art.109 del d.lgs.n.50/2016, il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto stesso.

Il recesso, con preavviso di 20 gg, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare



netto delle forniture eseguite, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto

Art.8 Sicurezza sul posto di lavoro

8.1 Generalità

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di eventuali e appositi indumenti e mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà adottare inoltre tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone e dei terzi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza che:

- valuti i rischi specifici per i propri lavoratori per le attività oggetto del presente appalto e preveda le misure di protezione e prevenzione idonee ad eliminare o a ridurre al livello minimo, tecnicamente possibile, tali rischi;
- informi sui rischi di possibili interferenze tra le attività oggetto del presente appalto e la presenza di lavoratori dell'Azienda Ospedaliera, lavoratori di altre aziende, pazienti, visitatori.

L'Appaltatore, nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, dovrà considerare inoltre quanto riportato nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) allegato al presente capitolato, in particolare:

- le comunicazioni sui rischi potenziali e specifici presenti all'interno dell'Azienda Ospedaliera;
- le disposizioni, gli obblighi, i divieti e i codici di comportamento da tenere all'interno dell'Azienda Ospedaliera;
- le procedure e i comportamenti da tenere in caso di emergenza incendio;
- i rischi lavorativi da interferenze con altre aziende presenti all'interno dell'Azienda Ospedaliera;
- le misure previste per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. L'Appaltatore dovrà informare e formare i propri lavoratori impiegati su quanto predisposto nel Piano Operativo di sicurezza e indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI) allegato al presente capitolato.

Qualora gli interventi ordinati fossero di natura tale da richiedere un coordinamento fra squadre diverse o fra subappaltatori oppure, l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, ed in genere per tutti i lavori conseguenti ad una ricognizione tecnica e/o di preventivazione, o programmazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà procedere alla integrazione del Piano operativo della Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli interventi, coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni generali date dall'A.O. e contenute nel DUVRI valido per l'insieme degli interventi, e che ha, tra l'altro, lo scopo di coordinare le attività che si svolgono negli edifici e nelle aree interessate con quella operativa dell'Appaltatore.

Nei vari compiti spettanti all'Appaltatore sono compresi tutti gli adempimenti relativi a segnalazioni, denunce, comunicazioni ad enti ed autorità previsti nella normativa vigente in materia di sicurezza. Le segnalazioni, denunce, comunicazioni, etc., dovranno essere trasmesse



per conoscenza, dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento. In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, anche delle condizioni di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l'utilizzo dei beni immobiliari su cui si opera da parte degli utenti.

Tale condizione presuppone particolare attenzione ai fattori eventualmente precisati nei relativi Capitolati Specifici.

Si dovranno, in particolar modo, visto la tipologia degli immobili, osservare le ulteriori disposizioni sotto riportate, anche ai fini della sicurezza, come previsto dalla vigente normativa.

Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del gestore delle attività che sono svolte nell'edificio o suo delegato nonché al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.O., in modo da coordinare l'intervento di manutenzione con le normali attività che si svolgono nell'edificio.

L'area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall'area in cui si svolgono le attività dell'edificio, compatibilmente con il tipo di intervento, e in maniera da recare il minor disturbo possibile, "occupando" spazi a rotazione, se servisse, o comunque il minor spazio possibile.

L'area di intervento dovrà essere interdetta all'accesso degli utenti in maniera sicura.

In considerazione di possibili cadute dall'alto di materiale, gli eventuali passaggi degli utenti dovranno essere adeguatamente protetti; dovranno essere recintate anche eventuali aree esterne in cui vi fosse tale pericolo o presenza di attrezzature o veicoli d'uso del cantiere.

Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori maleodoranti dovranno essere di massima programmati in orari comunicati dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, si dovranno adottare accorgimenti per non far effluire dall'area di intervento le polveri, ad esempio mediante l'utilizzo di pannellature assorbenti, idonee sia al trattenimento delle polveri, sia all'insonorizzazione per evitare la propagazione e l'amplificazione dei rumori. Tali accorgimenti si dovranno adottare sia nei corridoi e sia in tutte le aree delimitate.

Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata la pulizia delle aree interessate dall'intervento e la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali residui e delle attrezzature di cantiere. Tale sgombero dovrà essere effettuato ogni qualvolta sia ultimato il singolo intervento a sé stante. L'accesso all'area sarà consentito solo dopo l'allontanamento di tutti i residui di lavorazione, la sistemazione in sicurezza di tutte le parti mobili e il ripristino dello stato preesistente, previa verifica da parte del Servizio Prevenzione e Protezione dell'A.O.

Nei casi in cui non sarà possibile ripristinare lo stato dei luoghi come si trovavano prima dell'intervento, si dovrà dare adeguata e tempestiva informazione agli utilizzatori delle diverse condizioni di agibilità, variate a causa dell'intervento, in modo da evitare incidenti.

Nel caso di interventi sugli impianti elettrici, le manovre di erogazione- interruzione dell'alimentazione dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento ed eseguite dopo aver avvertito gli utilizzatori interessati, previo accertamento che la manovra non sia pericolosa o che non crei pesanti disservizi e problemi di sicurezza a persone o beni e comunque con le dovute cautele.

8.2 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve proporre un tecnico qualificato ai sensi di legge quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lvo 81/2008 e s.m.i, che provveda ad



ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili.

L'incarico per più attività relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro può essere affidato dall'Appaltatore anche allo stesso direttore tecnico, qualora lo stesso, abbia i requisiti previsti per legge, salvo incompatibilità.

Prima della stipula del contratto o comunque prima dalla consegna dei beni, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento a mezzo lettera raccomandata, la nomina del/dei direttore tecnici e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni, completa della documentazione opportuna.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico, da parte degli interessati.

Tale accettazione sarà riportata in calce alla lettera di nomina.

La nomina dei vari responsabili è soggetta ad accettazione da parte del Committente.

8.3 Oneri per la sicurezza

In ogni caso ogni onere diretto e indiretto relativo agli adempimenti per la sicurezza, per espresso patto contrattuale rimane a carico dell'Appaltatore in quanto compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al d.lgs.81/2008, nonché al parere n.3/2008 reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stati quantificati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La determinazione degli oneri è stata effettuata in modo analitico sulla base dei prezzi di mercato desunti da accurata indagine svolta dalla scrivente Amministrazione in riferimento alle necessità individuate per l'esecuzione dello specifico appalto.

Gli oneri in questione ammontano complessivamente ad € 0 (zero) annui.

L'Amministrazione riconoscerà all'impresa affidataria, previa verifica dell'adempimento da parte di quest'ultima degli standard di sicurezza imposti dalle vigenti normative, gli importi spettanti con cadenza annuale.

Art.9 Stipula del contratto

La stipula del Contratto avverrà entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 D.Lgs. n.50/2016.

Art.10 Trattamento dei lavoratori. Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di tutela, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale ed assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i Servizi, nonché delle successive modifiche ed integrazioni dei contratti medesimi ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.



I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti i lavoratori impiegati devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere al Committente prima dell'inizio dell'attività l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa ove previsto la Cassa Edile, assicurativi e antiinfortunistici.

Prima della stipula del contratto, nonché in occasione di ogni pagamento ed in occasione della emissione del certificato di Verifica di conformità, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dai pagamenti successivi l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione al Committente, neanche a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente potrà procedere al pagamento anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

I pagamenti eseguiti dal Committente direttamente ai lavoratori sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art.11 Disposizioni antimafia e inerenti la prevenzione della criminalità

L'Appaltatore è obbligato alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità



Art.12 Controlli da parte del Committente

Il Committente, nel corso di esecuzione del Servizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte dei delegati del Committente, saranno segnalate al Responsabile del Procedimento che provvederà a notificarle all'Appaltatore.

Art.13 - Cauzione di garanzia definitiva

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale ed è prestata con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte con la precisazione che, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.93 co.3 D.lgs. n.50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione verrà svincolata ai sensi dell'art. 103 co.5 del d.lgs. n. 50/2016 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di nulla osta dell'AORN con la consegna al garante da parte dell'Impresa del documento attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

La cauzione dovrà avere quali beneficiario l'Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano di Caserta.

Art.14 spese del contratto e IVA

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al Contratto, fatta eccezione per l'IVA, che è a carico del Committente nella misura prevista dalla Legge.

Art.15 Danni di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause impreviste e imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.



I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Committente entro tre giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Art.16 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art.106, del d.lgs. n.50/2016, il prezzo dei servizi oggetto dell'affidamento sarà sottoposto ad aggiornamento alla fine di ogni esercizio annuale sulla base dell'indice di variazione prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. Per il primo anno non è dovuta alcuna revisione prezzi.

Art.17 Pagamenti

I pagamenti relativi ai servizi svolti dall'Appaltatore sono subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale del medesimo (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile posticipata previo accertamento da parte del D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto) della perfetta esecuzione dei Servizi.

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte dell'Ufficio G.E.F. AORN

Le fatture dovranno riportare il seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera S.Anna e S.Sebastiano, via Palasciano 81100 Caserta ed il recapito delle stesse è ad esclusivo onere della ditta.

L'ultima fattura dell'anno contrattuale conterrà l'importo dovuto a conguaglio per l'eventuale revisione dei prezzi, ad esclusione del 1 anno.

Il nuovo prezzo revisionato servirà da riferimento per la fatturazione relativa agli anni successivi.

Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria

L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto e/o subcontratti una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre il subappaltatore ovvero il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione all'Appaltatore, al Committente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ove ha sede l'Appaltatore. Nella predetta clausola dovrà



essere, altresì, specificato l'obbligo del subappaltatore e/o subcontraente di inserire analoga clausola in tutti i subappalti e/o subcontratti eventualmente stipulati dal medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente commessa costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Entro venti giorni dalla stipula del contratto l'appaltatore comunica gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di mancata comunicazione entro i termini sopra indicati, tutti i pagamenti rimarranno sospesi.

Art.18 - Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, inerenti l'oggetto del contratto di che trattasi, saranno di proprietà del Committente.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione dei Servizi per l'Azienda.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi all'Azienda Ospedaliera nell'ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.

Art.19 Verifica di conformità

L'Azienda Ospedaliera, tramite il R.U.P., procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto, così come previsto dall'art. 101 D.lgs. n.50/2016, che procederà all'accertamento del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.111 del D.lgs. n.50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Per le ipotesi di risoluzione e recesso si rinvia a quanto previsto dagli artt.108-109 del d.lgs. n.50/2016.



Art.20 Non conformità dei servizi

Qualora il Committente rilevasse l'esistenza di non conformità di una qualunque parte dei Servizi eseguiti dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli all'uopo un termine perentorio.

L'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento degli eventuali maggiori costi sopportati per rimediare alle non conformità e/o inadempimenti, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art.21 Ritardi e penali

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione, in misura complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale.

Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

<i>Indicatori</i>	<i>Livelli di Servizio</i>	<i>Penale</i>	<i>Competenza</i>
Presenza presso l'AORN	Tempistiche offerte in progetto e condivise con l'UOC Tecnologia Ospedaliera (almeno tre gg. a settimana)	In caso di inadempimento, si applicherà una penale del 1 ‰ del canone annuale per ogni giorno di assenza rilevato e non giustificato.	D.E.C.
Redazione specifiche tecniche	Tempistiche assegnate dal RUP	In caso di inadempimento si applicherà una penale del 1 ‰ del valore contrattuale. Dopo la terza contestazione si potrà applicare la risoluzione del contratto.	D.E.C.
Supporto e consulenza al RUP	Rispetto della programmazione annuale	In caso di ritardo rispetto ai tempi di attivazione delle gare programmate, si applicherà una penale del 1 ‰ del valore del contratto per ogni procedura non attivata. Dopo la terza contestazione si potrà applicare la risoluzione del contratto.	D.E.C.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'AORN contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente in occasione del pagamento immediatamente successivo al



verificarsi di tale evenienza. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali.

Art.22 – Avalimento, subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

E' ammesso l'**avvalimento** a termini dell'art. 89 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art.89 co.11 del d.lgs. n.163/2016 non è ammesso l'avvalimento per la dimostrazione del requisito del possesso dell'impianto destinato ad archivio in considerazione del notevole contenuto tecnologico dello stesso.

Ai sensi dell'art.89 co.4 del d.lgs. n.50/2016 la gestione dell'archivio, in caso di R.T.I., deve essere svolta esclusivamente dal titolare dell'impianto.

A tal fine, e in conformità all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta n.1 "documentazione amministrativa", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il modello di cui all'Allegato A del disciplinare nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui all'art. 48 d.lgs. n.50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.



Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di **cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto**, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. La **cessione dei crediti** derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 co.13 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

E' ammesso il **subappalto** ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/16 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Art. 23 – CONTROVERSIE E NORME COMUNI



Ai sensi dell'art.206 d.lgs. n.50/16, qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni dell'art.205 del d.lgs. n.50/2016.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Santa Maria Capuavetere.

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato tecnico e dal disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.